



Prot. n. 1108/2005/FQ

Milano, 10 giugno 2005

OGGETTO: Arriva la "Festa dei Nonni"

Il 26 luglio potrebbe diventare la festa nazionale dei nonni. E' quanto propone un Disegno di Legge approvato il 18 maggio dal Senato, che annovera tra i suoi cofirmatari anche il Senatore della Lega Nord Guido Brignone. Il provvedimento prevede alcune iniziative per valorizzare il ruolo svolto dai nonni nella coscienza collettiva, a partire dall'istituzione della «Festa nazionale dei nonni», da celebrarsi in data 26 luglio, giorno nel quale già si festeggiano i nonni più importanti della cristianità. Viene poi istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», a carattere onorifico, che è conferito dal Presidente della Repubblica sulla base di una graduatoria deliberata da una Commissione ad hoc, nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il premio è conferito ai nonni che attraverso la propria condotta si siano particolarmente distinti sul piano sociale. Il voto sul provvedimento si svolgerà nei prossimi giorni. Il testo passa ora alla Camera per il via libera definitivo.

Ddl Senato 3131 - Istituzione della Festa nazionale dei nonni

Articolo 1.

1. È istituita la "Festa nazionale dei nonni" quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.
2. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 26 del mese di luglio e, in caso di non coincidenza, è celebrata la domenica immediatamente precedente.

Articolo 2.

1. È istituito il "Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia", in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non è valida se non è controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.

5. Il Presidente della Repubblica conferisce il "Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia" a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Franco Quaglia
Sett. Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale

(tratto dal sito www.cittadinolex.it)